

ORIGINALE

**COMUNE DI SALIZZOLE**  
**Provincia di Verona**

N° 25 Reg. Delib.

Prot. n° \_\_\_\_\_

Trasmesso al CO.RE.CO. il \_\_\_\_\_

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
Adunanza ordinaria - seduta pubblica - 1^ convocazione

OGGETTO: Partecipazione alla fondazione della società ECO-CISI S.P.A.

Il giorno **19 luglio 2000**, alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

		presenti	assenti
1	CAMPI ANGELO	X	
2	SCIPIONI FILIPPO	X	
3	MORELATO ORLANDO		X
4	TREGNAGO MONICA	X	
5	RANCAN LUCIANO	X	
6	CORRA' MIRKO	X	
7	FAGNANI GABRIELE	X	
8	ZAFFANI MARIO	X	
9	SOARDO GABRIELE	X	
10	MANGONE DANILO	X	
11	TAVELLA GERMANO	X	
12	SARTI LARA	X	
13	MAROCCHIO LUCIANA	X	
14	PERINI GIORGIO	X	
15	ISOLI ETTORE	X	
16	FARINAZZO FLAVIO	X	
17	BELTRAMINI LIANA	X	
	TOTALE	16	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. Antonio Tambascia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geom. Angelo Campi - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI SALIZZOLE

PROVINCIA DI VERONA

ISTRUTTORIA DELIBERE: Art. 53 c. 1  
L. 142/'90, Art. 25 c. 1 Reg. Com.  
N.B.= CIASCUN PARTECIPANTE ALLA  
ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA'  
SECONDO L'ART. 53 C. 3° L. 142/90  
E L'ART. 25 C. 1 REG. COM. UFFICI

Ufficio proponente: SECRETARIO

UFFICIO FINANZA RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità tecnica dell'assumenda delibera di PARTECIPAZIONE  
ALLA FONDAZIONE DELLA SOCIETA' ECCELISI S.P.A.

esprime parere FAVOREVOLE

Salizzole, addì 2/7/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità contabile dell'assumenda delibera sopradescritta, esprime parere FAVOREVOLE

si/no

S1 Attesta la copertura finanziaria dell'impegno 860 x L. 5.000.000

Salizzole, addì 7/7/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

UFFICIO SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, interpellato circa la legittimità complessiva, completezza dell'istruttoria e adeguatezza del testo dell'assumenda delibera soprascritta da parte del CC esprime parere FAVOREVOLE

Salizzole, addì 11 LUG 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

11 LUG 2000



File: DECOCISI1

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE DELLA SOCIETA' ECOCISI S.P.A.

#### IL SINDACO

introduce l'argomento e dà la parola al Direttore del C.I.S.I. sig. VACCARI affinché relazioni.

VACCARI: illustra la consistenza attuale e le attività del Consorzio.

Rappresenta che è ora in corso una rivoluzione normativa riguardo ai consorzi fra enti locali ed ai servizi pubblici locali. L'assetto di questi ultimi sarà modificato da un disegno di legge in discussione in Parlamento che prevede l'obbligo di gestire i servizi mediante società di capitali e previa gara, concedendo un periodo di transizione di 8 anni al massimo.

La società che si vuole costituire ora, precorrendo i tempi, è deputata alla gestione dei rifiuti. L'oggetto sociale dell'ECOCISI S.P.A. sono i servizi in campo ambientale.

Oltre al C.I.S.I. e Salizzole, aderiscono altri 8 comuni consorziati, per un totale di 10 soggetti fondatori. La stipula dell'atto costitutivo è fissata per il 26 corrente mese.

Questa società rappresenta il tentativo di mantenere i servizi sotto il controllo diretto dei comuni ed evitare problemi o scontri con le società appaltatrici private nonché di poter avere un occhio di riguardo per particolari esigenze. Ci sarà un servizio reso con modalità a scelta dei comuni, graduando la differenziazione della raccolta, con delle isole ecologiche presidiate da personale capace.

La partecipazione alla fondazione, però, non implica il conferimento del servizio poiché resta una pura operazione finanziaria.

MAROCCHIO: per il proprio gruppo si tratta di una novità, non avendo ricevuto anticipatamente lo statuto, che ha ricevuto soltanto lunedì.

Leggendolo si è capito di cosa si tratta e stasera, dalla relazione, si è capito meglio. Però è mancato il tempo di approfondire tutta la problematica e non si è riusciti a farsi un'opinione.

Rileva una novità: è previsto l'accantonamento di un'indennità di fine mandato per gli amministratori; il C.I.S.I. è di gran lunga il maggiore azionista.

Ci sarebbero ancora tante cose da capire o approfondire; votare oggi sarebbe come firmare una cambiale in bianco.

SINDACO: l'indennità di fine mandato è prevista dalla legge 265/1999 e vale per tutti gli amministratori pubblici, perciò questa clausola è stata richiesta dal notaio in quanto obbligatoria.

Salizzole entra oggi come socio fondatore ma non conferisce il servizio. Se vorrà farlo in seguito, valuterà anche le modalità della raccolta da attuare.

Conferma che in futuro il Comune non potrà più gestire il servizio in via autonoma ed all'appalto provvederà l'Autorità d'ambito.

Ricorda che in Toscana l'appalto per il servizio idrico integrato è stato vinto da una società francese, la quale ora impone i suoi prezzi, cosicché i cittadini pagano 3.000 lire a metro cubo. Noi, invece, vogliamo tenerci i nostri servizi e non trovarci fra 4 o 5 anni con aziende che vengono da fuori.

ISOLI: le linee ispiratrici sono le stesse che spinsero a suo tempo la propria maggioranza ad entrare nel C.I.S.I. Sulle finalità enunciate si è d'accordo.

Altri consorzi hanno funzionato per erogare lauti stipendi; non così il C.I.S.I.; se però si costituisce una società per ciascun servizio, i consigli d'amministrazione saranno numerosi come le società o magari uno solo le gestisce tutte? Non si possiedono elementi di giudizio per rispondere agli interrogativi.

VACCARI: i tempi sono ristretti, anche perché si è ormai in tempo di vacanze. Si cerca comunque di avere il maggior numero possibile di soci fondatori.

Ricorda che una certa pletoricità è imposta dallo stesso codice civile, come i 5 sindaci-revisori. I consigli d'amministrazioni potranno essere sempre i medesimi per tutte le società e potrebbe essere tale quello del C.I.S.I., che però è arrivato ora a 5 unità, mentre la S.P.A. può avere da 5 a 7 amministratori. Questa concentrazione è non solo legalmente possibile ma anche auspicabile per ridurre le spese. Potranno esserci poi degli elementi in più o in meno in qualche S.P.A. o S.R.L., in conseguenza della diversa struttura prevista dalla legge e dal peso che i due tipi di società hanno.

L'assetto finale sarà una holding che controllerà tutte le società costituite. La struttura tecnica ed amministrativa sarà quella del C.I.S.I., che si trasformerà in S.P.A. con funzioni di holding finanziaria.

Comunque ciascun consigliere troverà la disponibilità del C.I.S.I. a spiegare tutto quanto necessita.

Nessun altro chiede d'intervenire.

Viene chiusa la discussione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- I) UDITO quanto precede;
- II) VISTO l'art. 32 c. 2 lett. f) della L. 142/1990 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
- III) RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
  - a) n. 72 in data 19 dicembre 1997, con cui questo Comune aderiva meramente al consorzio C.I.S.I. di Isola della Scala, senza conferire alcun servizio;
  - b) n. 15 in data 28 aprile 2000, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva conferito al Consorzio suddetto il servizio di fognatura-depurazione;
- IV) CONSIDERATO che:
  - a) è d'imminente approvazione il disegno di legge n. 4014 "VENIERI" sulla riforma dei servizi pubblici locali, che comporterà l'obbligo del loro affidamento a società strutturate appositamente per la gestione dei servizi a carattere industriale;
  - b) anche indipendentemente dalla circostanza suddetta, lo svolgimento di un servizio pubblico a mezzo soggetto giuridico di tipo privatistico, come le esperienze dei comuni maggiori insegnano, comporterebbe una maggiore scioltezza nella gestione, la possibilità di acquisire servizi anche presso enti non consorziati ed un generalizzato incremento di efficienza della struttura impegnata;
  - c) il tutto si potrebbe tradurre in un incremento della qualità dei servizi per la collettività comunale;
  - d) la tradizionale modalità di conferimento indifferenziato ha un elevatissimo costo di smaltimento;
  - e) la normativa più recente (D.Lgs. 22/1997 o decreto RONCHI), impone di perseguire negli anni futuri l'obiettivo di percentuali crescenti di raccolta

differenziata e di correlative riduzioni dei conferimenti in discarica sino al loro sostanziale azzeramento;

V) VISTO ora lo schema di statuto in 32 articoli di una società per azioni gestrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché di un'ampia serie di attività in campo ambientale e connesse, della quale si è fatto promotore il consorzio C.I.S.I., che prevede:

a) un capitale iniziale a totale partecipazione pubblica, così sottoscritto: 75% al C.I.S.I. come persona giuridica; 25% ai singoli comuni che vorranno parteciparvi;

b) un oggetto sociale che contempla anche la possibilità di rendere servizi similari e connessi, come già cennato, ivi incluse le partecipazioni di capitale;

c) una durata della costituenda società fino al 31 dicembre 2050;

VI) CONSIDERATO che:

a) il capitale sociale di 104.000 azioni da 1 euro equivale al minimo di € 200.000.000, previsto dalla normativa italiana (art. 2327 del codice civile);

b) il 25% del capitale sociale equivale a € 50.000.000, da dividersi tra tutti i comuni aderenti;

c) il C.I.S.I. ha fatto sapere di aver ricevuto l'adesione di almeno altri 6 comuni, intenzionati a partecipare alla fondazione della S.P.A.;

d) la partecipazione azionaria va ripartita in ragione degli abitanti, a meno che talun Comune vi rinunci;

e) dato il rapporto demografico fra questo Comune e gli altri aderenti, a Salizzole spetterebbe non più di € 5.000.000 di capitale investito;

VII) RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente partecipare alla fondazione della S.P.A. ECOCISI nella misura massima teoricamente possibile e quindi con una partecipazione azionaria di € 5.000.000;

VIII) RITENUTO opportuno, altresì, conferire la facoltà d'introdurre nel testo pervenuto delle modifiche di carattere non essenziale, ove dovessero rendersi necessarie per l'accordo tra i fondatori o per conseguire l'omologazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

IX) VISTI i pareri prescritti dall'art. 53 L. 142/1990 e l'attestazione prevista dall'art. 3 c. 5 del D.Lgs. 77/1995, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

X) VISTO l'art. 47 c. 3 della L. 142/1990 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza perché è stato già fissato al 26 corrente mese la data di stipula dell'atto costitutivo;

CON votazione palese che dà il seguente risultato:

a) presenti n. 16;

b) favorevoli n. 11;

c) contrari n. 0 (zero);

d) astenuti n. 5 (BELTRAMINI, FARINAZZO, ISOLI, MAROCCHIO, PERINI);

D E L I B E R A

- 1) PARTECIPARE alla fondazione della società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani denominata ECOCISI S.P.A.;
- 2) IMPEGNARE la spesa prevista di £ 5.000.000 sul Cap./Int. 40050/4000005 - "Servizi per conto di terzi" - bilancio 2000 - gestione competenza, ove si rinviene la seguente situazione contabile:
  - a) stanziamento £ 200.000.000;
  - b) impegnate £ 18.212.706;
  - c) disponibili £ 181.787.294;
- 3) APPROVARE lo schema della società ECOCISI S.P.A. , allegato sub "A", composto di n. 32 articoli;
- 4) CONFERIRE al legale rappresentante del Comune la facoltà di:
  - a) concordare con gli altri partecipanti le modifiche ritenute utili od opportune, per addivenire ad un testo completo ed uniforme;
  - b) sottoscrivere una quota di capitale anche inferiore a quello autorizzata in caso di arrivo di nuove adesioni;
  - c) delegare il Presidente della S.P.A., eletto nell'atto costitutivo, ad introdurre tutte le modifiche che si rendessero necessarie ai fini dell'omologazione;
- 5) DARE all'odierno deliberato immediata esecuzione.

Eco CISI S.p.A.  
Servizi Ecologici  
Società Per Azioni

## STATUTO

## TIT. I° - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

### ART.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società per azioni denominata "ECO CISI S.P.A."

### ART. 2 - SEDE

1. La società ha sede ad Isola della Scala in via del Lavoro n. 31.
2. Previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, potranno essere istituite e sopresse sedi secondarie, sia in Italia che all'Estero.

### ART. 3 - SOCI

1. Ciascun socio provvederà a nominare un proprio Organo a rappresentarlo in seno alla assemblea della S.P.A., alla quale va comunicata ciascuna nomina o revoca.
2. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

### ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, in proprio o a mezzo di terzi, di servizi in materia ambientale.
2. La società potrà, quindi:
  - a) gestire i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi: lo spazzamento; la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche, anche adibite a verde, e la loro eventuale manutenzione; la rimozione di neve; realizzare i relativi impianti ed opere;
  - b) gestire: la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti ingombranti, speciali e pericolosi, compreso il movimento terra a ciò finalizzato; il riciclaggio degli inerti; la realizzazione di bonifiche ambientali nonché dei relativi impianti ed opere;
  - c) erogare i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche;
  - d) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di isole ecologiche, punti ecologici e piattaforme ecologiche, presso cui indirizzare i vari produttori di rifiuti per lo stoccaggio dei rifiuti stessi ed il successivo loro riutilizzo per produzione di energia od eventuale smaltimento in altre forme;
  - e) provvedere: al calcolo della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento prevista dal D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni; alla sua riscossione, previa emissione delle relative fatture, provvedendo alla stesura del piano finanziario annuale di riferimento per la tariffa stessa.
3. La società potrà, altresì:
  - a) fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;
  - b) assumere commesse da soggetti non soci per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio d'amministrazione;
  - c) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese od istituti di ricerca, a studi, ricerche o altre iniziative, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.
4. La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.
5. La società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.
6. La società potrà, inoltre, promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.
7. Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della presente società.

8. La società potrà anche entrare in associazioni d'impresе, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.
9. La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.
10. La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.
11. Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 1/sett/1993 n. 385, integrato dal D.M. 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico né in via prevalente.

#### **ART. 5 - DURATA**

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.
2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente, su deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2448 del codice civile.
3. La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **TIT. II° - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI.**

#### **ART. 6 – CAPITALE SOCIALE**

1. *Il capitale iniziale sociale è di Euro 104.000, rappresentato da n. 104.000 azioni del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna.*
2. *La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali in genere, commerciali o non commerciali, economici o sociali, non potrà in ogni caso mai scendere sotto al 60% del capitale sociale.*
3. *Non sarà pertanto valido nei confronti della società il trasferimento di azioni che porti la partecipazione dei suddetti enti al di sotto del limite del 60%.*
4. *I conferimenti successivi alla costituzione, nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 2342 del codice civile potranno essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.*
5. La qualità di socio comporterà l'adesione incondizionata allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

#### **ART. 7 – VARIAZIONI DI CAPITALE**

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui all'art. 6 c. 2 del presente Statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti avranno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.
3. Qualora l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale, approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441 del codice civile.

#### **ART. 8 – RICHIAMO DEI DECIMI**

1. Il Consiglio d'amministrazione provvederà al richiamo dei decimi sul capitale sottoscritto con preavviso non minore di sessanta giorni, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica, oppure, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. al domicilio dei sottoscrittori.
2. A carico degli azionisti in ritardo sui versamenti richiesti graverà l'interesse annuo pari al tasso di riferimento della B.C.E, aumentato di tre punti.
3. La società potrà inoltre esercitare i diritti contro gli azionisti morosi a norma di legge.

#### **ART. 9 - CARATTERISTICHE DELLE AZIONI**

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 5 del R. D. 29 marzo 1942 n. 239, potrà deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi e che, pertanto, lo stato di soci debba risultare unicamente dai libri sociali.
4. Qualora ricorrano le condizioni di legge, potranno essere emesse azioni privilegiate o aventi comunque diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

#### **ART. 10 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

1. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente informare con raccomandata A.R. il Presidente del Consiglio d'amministrazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.
2. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, dovranno manifestare la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del C. d'A., spedita entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Presidente del C. d'A., entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione delle proposte di acquisto pervenute all'offerente e a tutti i soci, a mezzo raccomandata A.R..
5. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti.
6. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
7. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale previsto dall'art. 31 del presente statuto.
8. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.
9. L'efficacia del trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della società è subordinata all'accertamento da parte del Consiglio d'amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte degli Enti pubblici territoriali, della maggioranza delle azioni di cui all'art. 6 c. 2 del presente statuto.
10. Qualora in seguito a cessione, venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui sopra, i successivi trasferimenti di azioni e di diritti di opzione da parte di enti pubblici, potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri enti pubblici territoriali, soci o non soci. In tali casi il C. d'A. provvederà all'accertamento della qualità di ente pubblico territoriale del nuovo socio.

#### **ART. 11 – CONSENSO AL TRASFERIMENTO**

1. Il trasferimento delle azioni e dei connessi diritti d'opzione a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del C. d'A. .
2. Il consenso potrà essere negato nel caso di violazione dell'art. 6 c. 2 del presente statuto, nonché:
  - a) a soggetti che si trovino in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società;
  - b) a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni contrattuali, contratti nei confronti di Enti pubblici;
3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

#### **ART. 12 - OBBLIGAZIONI**

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### **ART. 13 – FINANZIAMENTI DEI SOCI**

1. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla società che, saranno considerati in conto mutuo a tasso zero salvo diverse pattuizioni.

## **TIT. III° - FUNZIONAMENTO**

### **ART. 14 – DISCIPLINA GENERALE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.
2. Le deliberazioni assembleari, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.
4. L'assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, purché nella Regione Veneto o in regioni limitrofe. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
4. Le assemblee sono valide pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi totalitaria di cui all'art. 2366 del codice civile.

### **ART. 15 – LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

1. Possono intervenire all'assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale e gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

### **ART. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio;
  - b) nomina (qualora non nominati direttamente dallo statuto) il Presidente del Consiglio d'amministrazione, eventualmente il Vicepresidente, gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale, determinandone il compenso;
  - c) delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
  - d) può altresì essere chiamata ad esprimere pareri, sempre che l'organo amministrativo ne faccia richiesta, sulla partecipazione a società di capitali, su rilevanti spese che impegnino la società per più esercizi successivi, sugli acquisti e alienazioni immobiliari;
  - e) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.
2. L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio d'amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
3. L'assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera in ogni caso a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai presenti.

### **ART.17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'emissione delle obbligazioni, la proroga e lo scioglimento della società, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.
2. L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
3. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.

### **ART. 18 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente o in ultima ipotesi da persona designata dall'Assemblea. Un dirigente dalla società funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.
2. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna

seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

3. Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente.

#### **ART. 19 – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

1. La società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione, composto da un numero di componenti, anche non soci, variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente.

2. I componenti del C. d'A. durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il C. d'A., quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Vicepresidente. Può, inoltre, conferire speciali incarichi al Presidente, ai Consiglieri e al Direttore generale. Può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per singoli atti o categorie di atti, la cui durata nell'incarico non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del Consiglio stesso. In caso d'assenza o impedimento del Vicepresidente, fa le veci il consigliere più anziano di età. Un dirigente della società funge da segretario del consiglio.

4. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione in conformità a quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero C. d'A e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina del nuovo.

#### **ART. 20 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

1. Il Presidente riunisce il Consiglio d'amministrazione nella sede sociale o in altra sede purché nella Regione Veneto o limitrofe, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri o dei sindaci.

2. La convocazione dev'essere inviata almeno tre giorni prima della riunione tramite lettera raccomandata o fax. In caso d'urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima anche via fax. Della convocazione viene dato avviso ai sindaci negli stessi termini.

3. Il C.d.A. è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso, nonché i sindaci effettivi.

#### **ART. 21 – DELIBERAZIONI DEL C. D'A.**

1. Per la validità delle deliberazioni del C. d'A. è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.

2. Delle riunioni del C. d'A. dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali.

#### **ART. 22 – POTERI DEL C. D'A.**

1. Il C. d'A. è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge o in base al presente statuto sia riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

#### **ART. 23 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL C. D'A.**

1. Ai membri del C. d'A. spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio nonché un compenso che verrà determinato dall'Assemblea.

2. L'assemblea potrà prevedere inoltre un accantonamento a titolo di indennità di fine mandato da corrispondere agli amministratori.

#### **ART. 24 – RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La rappresentanza della società verso terzi spetta al Presidente del C. d'A. o, nei casi di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

2. Il Presidente inoltre rappresenta la società in giudizio, previa autorizzazione del C. di A.

### **ART. 25 - DIRETTORE GENERALE**

1. Il Consiglio d'amministrazione nomina il Direttore generale per una durata di tre anni, rinnovabili. Il C. d'A. determina le modalità di sostituzione del Direttore generale in caso di assenza o impedimento o vacanza del posto.
2. Il Direttore generale ha la responsabilità operativa della società ed, in particolare, avvalendosi della struttura della società:
  - a) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo, sulla base anche dei risultati economici raggiunti e delle direttive ricevute;
  - b) sottopone al C. d'A. lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
  - c) può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del C. d'A.;
  - d) partecipa, senza voto, alle sedute del C. d'A. e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
  - e) dirige il personale della società e provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
  - f) provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, agli appalti ed alla acquisizioni delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società.
3. Il Direttore generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi, che dovranno essere indicati esplicitamente e con precisione nella deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

### **ART. 26 - COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Essi sono nominati dall'assemblea sulla base delle disposizioni di leggi vigenti in materia.
2. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'assemblea.

## **TIT. IV° - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI**

### **ART. 27 - ESERCIZI SOCIALI**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

### **ART. 28 - UTILI**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del codice civile e previa deduzione del 45 % quale riserva straordinaria, saranno destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.

### **ART. 29 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli istituti di credito che saranno indicati dall'Assemblea medesima.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

## **TIT. V° - SCIoglimento - ARBITRATO - RINVIO**

### **ART. 30 - SCIoglimento**

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni e i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

### **ART. 31 - CONTROVERSIE**

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge

alla cognizione del giudice ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri rituali, nominati due da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verona, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione di spettanza.

2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

#### **ART. 32 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Geom. Angelo Campi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Tambascia

N° 269 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 c.1 della L. 142/1990.

li, 22 LUG. 2000



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Tambascia

Il Co.Re.Co. di Venezia con ordinanza n° \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ ha chiesto chiarimenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Tambascia

Controdeduzioni del Comune con n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Ricevute  
dal Co.Re.Co. di Venezia il \_\_\_\_\_  
al prot. n° \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Tambascia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suetesa deliberazione, non soggetta al controllo obbligatorio di legittimità, è stata pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, senza riportare denunce di legittimità entro i 10 giorni dalla pubblicazione, per cui la stessa è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno, ai sensi dell'art. 47 c. 2 della L. 142/1990.

li, - 5 AGO. 2000  
(data della certificazione)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Tambascia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' A SEGUITO CONTROLLO PREVENTIVO

Pervenuta al Co.Re.Co. di Venezia in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_, la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 38 c. 40 della L. 127/1990.

li, \_\_\_\_\_  
(data della certificazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Tambascia